

## BREVI CONSIDERAZIONI SULLE C.D. DELIBERAZIONI IMPLICITE: SUPERAMENTO DELLA CATEGORIA?

*Benedetto Mangiapane\**

SOMMARIO: 1. La fattispecie decisa dalle Sezioni Unite – 2. La problematica relativa alle deliberazioni implicite delle Società per azioni – 3. Conclusioni.

1.- L'occasione di questo scritto è offerta da una recente decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte<sup>1</sup>.

La Corte, con la decisione in esame, ha affermato che per la determinazione dei compensi degli amministratori di società di capitali (nella specie s.r.l.), qualora questi non siano stabiliti nello statuto, è necessaria una espressa delibera assembleare; e, d'altra parte, tale determinazione non può considerarsi implicita nella delibera di approvazione del bilancio<sup>2</sup>.

Conseguentemente la Corte ne ha fatto discendere che l'approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori non è idonea a configurare la specifica delibera richiesta dall'art. 2389 c.c.<sup>3</sup>, salvo che un'assemblea convocata solo per l'approvazio-

\* Dottorando di ricerca presso il Dipartimento di "Diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente" – *Università degli Studi di Palermo*.

<sup>1</sup> Cass. s. u. 29-08-2008, n. 21933, in *Foro it.*, 2008, I, 3544.

<sup>2</sup> Conforme all'interpretazione data dalla S.C. con la sentenza in commento: Cass. 30-03-1995, n. 3774, in *Soc.*, 1995, 1180, con nota di F. Zucconi, *Impugnazione della delibera di approvazione del bilancio e interesse del socio*; Trib. Torino 12 maggio 1987, in *Soc.*, 1987, 1160; Trib. Milano 20 giugno 1983, in *Soc.*, 1984, 34; Trib. Lucca 18 gennaio 1989, in *Soc.*, 1989, 702; Cass. 9-12-1983, n. 7296, in *Giur. comm.*, 1984, II, 343; *contra*, Cass. 21-11-1983, n. 6935, in *Giur. comm.*, 1984, II, 343; Cass. 27-02-2001, n. 2832, in *Foro it.*, 2002, I, 880; Cass. 20-12-2005, n. 28243, in *Soc.*, 2006, 1505, con nota di P. Balzarini, *Effetti della delibera di approvazione del bilancio sui compensi autoattribuiti degli amministratori*; Trib. Milano 17 settembre 1987, in *Giur. comm.*, 1987, II, 797, con nota di P. G. Jaeger, *Ancora sulla determinazione del compenso degli amministratori: conflitto d'interessi, commisurazione al « fatturato», principio di «ragionevolezza»*; Trib. Milano 29-6-1989, in *Soc.*, 1989, 1285; Cass. 17-05-2007, n. 11490, in *Soc.*, 2007, 1103.

<sup>3</sup> L'art. 2389 c.c. (compensi degli amministratori) - nuova formulazione - stabilisce,

ne del bilancio, tenuta in forma totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori<sup>4</sup>.

In particolare, il Supremo Collegio ha statuito che la disposizione contemplata dall'art. 2389 è una norma imperativa e inderogabile<sup>5</sup> ed enuncia un principio che deve essere rispettato all'interno delle società capitalistiche: la competenza assembleare ha carattere inderogabile, anche in ordine alla determinazione dei compensi dei membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.<sup>6</sup> In questa prospettiva, la contraria opinione – sempre a dire della S. C. – contrasta con la *ratio* dell'art. 2389 c.c. ed implica la sanzione della nullità<sup>7</sup> per gli atti di au-

---

al primo comma, che i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea. Essi – recita il secondo comma - possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. Il terzo comma dispone che la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

<sup>4</sup> E' chiaro che la presenza in assemblea dell'intero capitale sociale (e della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione e controllo), come prevede l'art. 2366, comma 4, c.c., al pari della consapevole partecipazione di ciascun socio alla deliberazione della questione ed alla conseguente deliberazione non può che correttamente integrare la fattispecie qui in parola: ne esce disattivata, infatti, ogni istanza di protezione del socio, essendo ritenuta rilevante dalla pronuncia la non consapevolezza del socio stesso, magari per via di un sotterfugio degli amministratori o di un artificio contabile.

<sup>5</sup> In proposito è opportuno rammentare che già Trib. Torino 12 maggio 1987, cit., aveva affermato, in ordine all'art. 2389, che *certamente* (il corsivo è mio) si tratta di norma imperativa ed inderogabile: l'organo sociale competente a stabilire i compensi è, e non può essere altri che l'assemblea e a conforto di tale enunciazione i Giudici di merito richiamano l'art. 2630, secondo comma, n. 1) c.c. In quest'ultima pronuncia i Giudici si sono trovati a decidere un'ipotesi (che viene definita) "patologica": il caso in cui non vi è stata una delibera preventiva, ma "un'autoattribuzione" di compensi ratificata dall'assemblea alla fine dell'esercizio implicitamente con l'approvazione del bilancio, ove è appunto inserita la voce compenso.

<sup>6</sup> A. L. Bonafini, *I compensi degli amministratori di società per azioni*, in *Quaderni di giur. comm.*, Milano, 2005, 106, la quale ricorda come il carattere imperativo del primo comma dell'art. 2389 si è espresso nel principio per cui configura sospetto di gravi irregolarità ex art. 2409 il prelievo di compensi non deliberati né assegnati dall'assemblea.

<sup>7</sup> Ricordiamo che, in generale, dottrina e giurisprudenza ravvisano l'essenza della

toattribuzione dei compensi.

Due sono, dunque, le questioni che emergono dalla sentenza appena menzionata: il problema della invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio d'esercizio e il problema dell'ammissibilità delle c.d. deliberazioni implicite. In particolare, la fattispecie decisa dalla Corte di legittimità offre lo spunto per svolgere alcune considerazioni sulla tematica relativa all'ammissibilità delle c.d. deliberazioni assembleari implicite<sup>8</sup>.

2. - Ciò chiarito, va puntualizzato che alle presenti riflessioni non possono rimanere estranee alcune considerazioni su un passaggio della motivazione che assume un rilievo "decisivo" (il virgolettato è mio), ossia l'affermazione che le delibere implicite violano le norme che presiedono alla formazione della volontà delle società, in particolare l'art. 2366 c.c.<sup>9</sup>.

Per deliberazioni implicite in dottrina si considerano di solito le deliberazioni aventi oggetto distinto e autonomo rispetto a quelle che siano espressamente discusse e approvate dall'assemblea e che, però, dal contenuto di queste si possano appunto desumere per implicito<sup>10</sup>.

---

nullità nella mancanza o nella grave anomalia di qualche elemento intrinseco dell'atto, tale da non consentire la rispondenza alla figura tipica individuata dall'ordinamento. La nullità è considerata lo strumento con cui la legge nega fondamento a quelle manifestazioni di volontà tramite le quali si realizza un contrasto con lo schema legale e con gli interessi generali dell'ordinamento. Attraverso la sanzione della nullità, pertanto, l'ordinamento, esprimendo un giudizio di meritevolezza, nega la propria tutela a programmazioni che non rispondono a valori fondamentali. Tali affermazioni sono contenute in Cass. s. u. 7-03-2005, n. 4806, in *Studium Iuris*, 2005, 777 e in *Giur. it.*, 2005, III, 2042, con nota di E. Battelli, *Nullità ed annullabilità delle delibere condominiali (Gli effetti della mancata comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea)*. Questi rilievi non dovrebbero più trovare applicazione nel nuovo sistema delle invalidità delle delibere assembleari.

<sup>8</sup> In argomento, v. anche F. Bruno, *Le Sezioni Unite decidono sulla questione dell'ammissibilità delle delibere implicite*, in *Corr. giur.*, 2008, 1527 s..

<sup>9</sup> Il primo comma dell'art. 2366 c.c. (Formalità per la convocazione) - nuova versione - stabilisce che l'assemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

<sup>10</sup> M. Marulli, *Assemblea*, in G. Cavalli, M. Marulli, C. Silveti, *Le società per azioni*,

Va innanzitutto sottolineato che, secondo la Corte,<sup>11</sup> da una delibera assembleare di carattere generale come quella di approvazione del bilancio, non è possibile desumere, per implicito, un'altra delibera dell'assemblea, avente un proprio specifico oggetto distinto e diverso e un contenuto autonomo rispetto a quello della delibera di approvazione del bilancio, senza che tale oggetto sia stato menzionato nell'ordine del giorno e discusso nell'assemblea.

Tale rilievo è basato sul fatto che la natura di atti di organi collegiali delle delibere assembleari e le formalità prescritte dalla legge per la convocazione delle assemblee dei soci non consentono che dalle delibere da esse prese possano desumersi, per implicito, altre delibere vere e proprie aventi oggetti distinti ed autonomi e, pertanto, tali da dover essere menzionati negli ordini del giorno e discussi e deliberati specificamente in assemblea<sup>12</sup>. Nelle società di capitali, infatti, il semplice comportamento dei soci, anche se univoco e concludente, non può avere un valore indicativo della volontà assembleare mancante in quanto la volontà dell'assemblea può manifestarsi solo attraverso l'atto tipico della deliberazione, che, in quanto atto collegiale, viene ad esistenza tramite il particolare procedimento previsto per la sua formazione<sup>13</sup>.

È stato ancora evidenziato che il problema impostato dalla Corte di legittimità<sup>14</sup>, in termini di eventuale possibilità di ricavare da una delibera adottata un'altra delibera, viene più spesso affrontato analizzando invece il valore che l'approvazione del bilancio può avere sugli atti da cui derivano le singole poste: il problema, pertanto, "interferisce" (il virgolettato è mio) con quello relativo alla natura giuridica della delibera di

*Giur. sist. civ. e comm.* fondata da W. Bigiavi, Torino, 1996, 264.

<sup>11</sup> La Corte, nel suo percorso, cita Cass. 24-7-1968, n. 2672, in *Riv. dir. comm.*, 1969, II, 181, con nota di P. Ferro - Luzzi, *In tema di deliberazione assembleare implicita*.

<sup>12</sup> Pret. Roma, 11 luglio 1977, in *Giur. comm.*, 1977, II, 801, ha affermato che è valida la revoca implicita degli amministratori di S. p. a. attuata con delibera assembleare che li sostituisca. Si è detto che tale affermazione non contrasta con quanto stabilito dalla Suprema Corte nel 1968 per il fatto che non si può parlare della revoca degli amministratori come di un oggetto distinto e autonomo rispetto alla loro sostituzione: M. Marulli, *Assemblea*, in G. Cavalli, M. Marulli, C. Silveti, *Le società per azioni*, cit., 265.

<sup>13</sup> L. Grisenti, *Note sull'art. 2377, ultimo comma c.c., e "sulle deliberazioni implicite" nelle società di capitali*, in *Riv. soc.*, 1968, 606.

<sup>14</sup> Cass. 24-7-1968, n. 2672, cit.

approvazione del bilancio<sup>15</sup>.

Alla luce di quest'ultima autorevole osservazione non convince, quindi, l'affermazione che la Corte fa, nella decisione che si annota, secondo cui non appare necessario ... accertare se la delibera di approvazione del bilancio debba considerarsi una dichiarazione di scienza o un atto in cui rileva la volontà di appropriazione dei rapporti giuridici sottostanti ... È al contrario evidente la rilevanza della questione nella problematica in esame, tanto è vero che tutte le decisioni che si sono occupate dell'argomento (a prescindere della soluzione adottata) hanno affrontato il tema in oggetto. Su questo passaggio della motivazione tornerò fra breve.

Per il momento è il caso di svolgere ancora due osservazioni.

Innanzitutto, nel momento in cui nella pronuncia in commento ha fatto riferimento alla prevalente dottrina, la Corte avrebbe dovuto, a mio avviso, (ancora una volta, per la migliore comprensione dell'*iter seguito*) riferire anche una puntualizzazione dalla stessa dottrina effettuata. In questa sede è sufficiente ricordare che il problema delle delibere implicite è stato sollevato (spesso) rispetto a quelle delibere il cui contenuto risulti avere implicitamente efficacia ratificante o sostitutiva di una precedente delibera considerata invalida. In quest'ottica - si è detto - il problema non attiene al diritto del socio ad essere preventivamente informato delle materie da trattare, ma concerne natura e contenuto della delibera assunta. Da questo problema si è distinto quello relativo alla possibilità di adottare, tramite l'assunzione di una delibera su materia iscritta all'ordine del giorno, un atto che implicitamente ne contiene o ne presuppone un altro: a tale proposito si è pervenuti ad una risposta negativa, anche se si è riconosciuto che la questione debba essere risolta in base ad un apprezzamento di fatto ed in stretta dipendenza dell'interpretazione dell'ordine del giorno. Infatti, in virtù delle regole formali che presiedono alla formazione delle delibere assembleari, la delibera

---

<sup>15</sup> P. Ferro - Luzzi, *In tema di deliberazione assembleare implicita*, cit., 183. Si ricorda altresì che, secondo G.E. Colombo, *Il bilancio di esercizio delle società per azioni*, Padova, 1965, 362, l'eventuale influenza dell'approvazione del bilancio sull'atto - ad es. ratifica o convalida dell'atto - è questione da risolvere caso per caso, in base all'interpretazione del testo approvato dall'assemblea ed all'esame degli elementi di conoscenza sottoposti ad essa.

necessariamente si identifica nella dichiarazione che viene ad esistenza a conclusione del procedimento: non si può sostenere, quindi, che oggetto di autonoma decisione possa essere stata anche materia diversa, anche se implicita, da quella indicata nell'ordine del giorno<sup>16</sup>.

Anche se la Corte ha affrontato, a mio avviso, in modo forse eccessivamente sintetico la questione, senza analizzare tutte le implicazioni ad essa sottese, dalla decisione che oggi si annota esce rafforzata l'opinione di quegli autori contrari all'ammissibilità, nell'ordinamento societario, delle deliberazioni implicite, con il conseguente (definitivo?) tramonto delle questioni interpretative originate da questo genere di delibere. E tale rilievo appare ancora più saldo proprio per l'autorevolezza della fonte della pronuncia annotata.

L'altra considerazione attiene all'ordine del giorno. Come ha chiaramente evidenziato la Corte, l'ordine del giorno ha un duplice scopo: da un lato, serve a rendere edotti i soci degli argomenti sui quali essi dovranno poi deliberare, affinché la loro partecipazione all'assemblea avvenga con la necessaria preparazione ed informazione; dall'altro lato, esso evita che venga sorpresa la buona fede degli assenti in seguito a delibera su materie non incluse nell'ordine del giorno.

A tale riguardo non si può non sottolineare quella che è una delle indicazioni più significative che sembrano ricavabili dalla sentenza in commento: evitare che, su una tematica oggi così rilevante per una buona *governance* delle società capitalistiche, i soci possano trovarsi in una situazione di disinformazione (voluta o meno che quest'ultima sia): occorre, quindi, che i soci siano stati preventivamente informati, attraverso un atto formale di estrinsecazione della volontà sociale, dell'oggetto della delibera assembleare (appunto la determinazione del compenso degli amministratori) per la quale sono convocati.

In una prospettiva di sintesi si può osservare che il diritto all'informazione dei soci, in tema di emolumenti degli amministratori, deve essere in ogni caso salvaguardato, trattandosi di informazioni dovute per legge: non vi è dubbio, infatti, che la maggiore trasparenza, obiettivo perseguito dalla Corte, consente ai soci di assumere decisioni informate

---

<sup>16</sup> A. Serra, *L'assemblea: procedimento*, in *Tratt. Soc. per azioni*, diretto da G. E. Colombo- G.B. Portale, vol. III, Torino, 1994, 110 s..

e, pertanto, più ponderate: viene ad essere così esaltata la portata garantista della disciplina in esame.

Il merito principale della pronuncia annotata (anche se in base ad un percorso argomentativo a mio parere non convincente), dunque, è che, se non fosse stato accolto il filone interpretativo più restrittivo e risalente, i soci sarebbero andati incontro al rischio concreto di non avere piena ed adeguata consapevolezza<sup>17</sup> di informazioni indubbiamente rilevanti!<sup>18</sup>

Ancora, va evidenziato che la Corte statuisce che in occasione della delibera di approvazione del bilancio (che conserva inalterata la sua funzione), l'assemblea possa anche adottare quella di determinazio-

---

<sup>17</sup> A tale proposito è stato puntualizzato che nei moderni sistemi economici la società non può considerarsi fatto privato di pertinenza esclusiva di chi se ne assume il rischio e la responsabilità di conduzione, ma acquisisce la caratteristica di istituzione sociale, destinata ad integrarsi con la realtà che la circonda; in un ambiente così complesso l'informazione societaria riveste un ruolo fondamentale: il successo dell'impresa dipende ormai dalla percettibilità dei risultati conseguiti e, in generale, dall'immagine complessiva che essa riesce a trasmettere all'esterno. L. Boni, *Nuova giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di chiarezza di bilanci*, in *Riv. dir. comm.*, 1997, II, 121 s.

<sup>18</sup> Ancora un'osservazione. Va rilevato che, proprio per il fatto che viene valorizzato il diritto all'informazione dei soci, la pronuncia in commento, forse, avrebbe potuto richiamare anche l'art. 2427, n. 16, c.c. secondo il quale la nota integrativa deve indicare l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria. Tale rilievo si basa, innanzitutto, sulla considerazione che, com'è noto, ai sensi dell'art. 2423 c.c. il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa; in secondo luogo, sul fatto che la nota integrativa contiene informazioni di tipo quantitativo e qualitativo e, quindi, secondo autorevole dottrina (C. Sasso, *Le Società per azioni, Il Bilancio d'esercizio*, in *Giur. sist. civ. comm.* fondata da W. Bigiavi, Torino, 2004, 802), ha la funzione di chiarire il contenuto dei dati contabili risultanti dallo stato patrimoniale e dal conto economico e di esporre i motivi delle scelte adottate in materia di valutazioni. In particolare, si è sostenuto che i compensi degli amministratori e dei sindaci devono essere indicati nella misura complessiva attribuita a ciascun organo, al fine di renderne *trasparente* (il corsivo è mio) il costo per la società, come previsto dalla IV Direttiva Ce. I compensi sono quelli di competenza dell'esercizio, a prescindere dall'effettivo pagamento nell'anno e comprendono quelli attribuiti agli amministratori per incarichi speciali del consiglio di amministrazione (Sasso, *Le Società per azioni, Il Bilancio d'esercizio*, cit., 822 s.) Questa osservazione si rivela pertinente se si considera che è opinione diffusa ormai che la chiarezza del bilancio è perseguita sia con il rispetto della struttura legale dello stato patrimoniale e del conto economico, sia con le informazioni complementari e supplementari inserite nella nota integrativa (C. Sasso, *Le Società per azioni, Il Bilancio d'esercizio*, cit., 806).

ne del compenso degli amministratori, ma a due condizioni: che si tratti di assemblea totalitaria e che ci sia la prova che l'assemblea convocata solo per l'approvazione del bilancio abbia anche *espressamente discusso e approvato* (il corsivo è mio) una specifica proposta di determinazione dei compensi. Il Supremo Collegio, consapevole della gravità delle conseguenze che derivano dalla violazione dei principi da esso formulati (ossia la nullità - o meglio l'invalidità - dell'autoattribuzione dei compensi), a tutela del diritto all'informazione dei soci, e di una prassi societaria diffusa e a lungo avallata, ha voluto porre un'eccezione per quelle ipotesi in cui tale diritto non sembra correre alcun pericolo.

Pertanto, a ben riflettere, partendo da quest'ultima precisazione, nello scenario conseguente alla decisione in rassegna, potrebbe delinear-si la seguente situazione, che va così sinteticamente tratteggiata: qualora non siano stabiliti nello statuto, occorre di regola una delibera espressa di determinazione dei compensi, che deve essere assunta nel pieno rispetto delle regole legali, innanzitutto, relative alla convocazione ed alla individuazione dello specifico argomento quale materia di discussione per l'ordine del giorno della seduta; a meno che, nell'ipotesi di assemblea totalitaria, non venga fornita la prova che i soci riuniti per l'approvazione del bilancio, abbiano discusso ed (implicitamente/esplicitamente) approvato una proposta specifica di determinazione del compenso degli amministratori.

Altre alternative non sembrerebbero configurabili. L'impressione che si ricava dalla posizione riassunta nella decisione annotata è che la Corte abbia voluto *soltanto escludere* che l'approvazione del bilancio costituisca *ratifica automatica* del compenso che gli amministratori si sono autoattribuiti.

Quest'ultima considerazione richiede tuttavia una puntualizzazione, richiamando la controversa questione relativa alla possibilità che l'approvazione del bilancio possa essere considerata uno strumento di ratifica.

Ma, come ho già accennato e come è stato sostenuto anche di recente, il problema del rapporto tra approvazione del bilancio e ratifica si ricollega ad una questione più generale, ossia il problema della natura giuridica dell'atto di approvazione del bilancio, oscillandosi al riguardo



fra la tesi della dichiarazione di scienza e quella della manifestazione di volontà<sup>19</sup>. Infatti, solo se si ritiene che la delibera di approvazione del bilancio sia una manifestazione di volontà è possibile ammettere la ratifica delle operazioni compiute dagli amministratori!

Proprio per tale ragione colpisce il fatto che, a differenza di quanto affermato nell'ordinanza di rimessione,<sup>20</sup> le Sezioni unite nella decisione in commento ritengono "non necessario" (il virgolettato è mio), allo scopo di dirimere il contrasto giurisprudenziale, accertare la natura della delibera di approvazione del bilancio. È questa, a mio avviso, una delle più gravi lacune della sentenza oggi in commento!

Sembra di poter dire che la Corte parta dalla tesi, autorevolmente sostenuta<sup>21</sup>, secondo cui la normale mancanza di conoscenza da parte dei soci dell'oggetto dei rapporti giuridici sottostanti all'iscrizione dei debiti in bilancio è elemento che conduce ad escludere che l'approvazione del bilancio possa costituire un'automatica ratifica degli atti degli amministratori: seguendo questo itinerario argomentativo, essa giunge così alla (coerente) conclusione che il compenso degli amministratori non è argomento in nessun caso consequenziale al bilancio né si può ravvisare alcun nesso di interdipendenza fra approvazione del bilancio e determinazione del compenso: in altri termini, per la Suprema Corte, fra delibera adottata (approvazione del bilancio) e delibera che se ne vuole desumere (determinazione del compenso) non c'è alcuna connessione diretta ed immediata: da qui la necessità della delibera esplicita di determinazione del compenso<sup>22</sup>.

Richiamando e condividendo quanto è stato osservato con riguardo

<sup>19</sup> G. Gobbo, *Approvazione del bilancio e ratifica implicita del compenso autoattribuito degli amministratori*, in *Giur. comm.* 2008, II, 789 s.

<sup>20</sup> Cass., 10-10-2007, n. 21130, in *Giur. comm.*, 2008, II, 784.

<sup>21</sup> A. Lolli, *Gli effetti del bilancio e della sua approvazione sui rapporti giuridici sottostanti*, in *Giur. comm.*, 2004, II, 580 s. e 586, nt. 17, in cui si fa riferimento ad un'opinione espressa da Colombo, cit., 436.

<sup>22</sup> A tale riguardo si è evidenziato che non vi è collegamento fra l'approvazione dei conti annuali e l'accettazione con lo stesso atto del compenso che gli amministratori si sono autoliquidato e, quindi, l'una delibera non presuppone né, appunto, è consequenziale all'altra: P. Balzarini, *Effetti della delibera di approvazione del bilancio sui compensi autoattribuiti degli amministratori*, cit., 1509.

ad altra fattispecie<sup>23</sup>, ammettere una ratifica implicita o tacita dell'autoattribuzione di compensi potrebbe spingere gli amministratori e l'assemblea a *confezionare* un bilancio che si pone in palese contrasto con lo schema puntualmente previsto dal legislatore.

In altri termini, non pare che sia più possibile che gli amministratori, in violazione della normativa codicistica, si autoattribuiscono i compensi e poi, in un secondo momento ed in modo implicito, la maggioranza assembleare, di cui i primi sono espressione, ratifichi il loro operato!

3. -La ricostruzione dell'*iter* argomentativo seguito dalla Corte e in particolare l'attenta considerazione della realtà normativa, quale si esprime nelle disposizioni più volte menzionate, portano a concludere che, nel vigente ordinamento societario, l'approvazione da parte dell'assemblea del bilancio d'esercizio, in cui è iscritta la voce relativa al compenso percepito dall'amministratore, non è più sufficiente a costituire approvazione e ratifica - implicita - del compenso spettante allo stesso: in altri termini, l'inserimento della posta relativa al compenso, in precedenza non deliberato, nel bilancio poi approvato dall'assemblea non può, in linea di massima, sostituire la formale delibera di determinazione del compenso da parte dei soci<sup>24</sup>.

Da tali considerazioni, pertanto, esce confermata la particolare rilevanza, nell'ambito dell'ordinamento societario, delle norme finalizzate a consentire la partecipazione, consapevole, di tutti i soci al dibattito assembleare ed alla decisione, con la possibilità per gli stessi di controllare nel contempo l'operato della maggioranza<sup>25</sup>.

Le dichiarazioni della persona giuridica sono il risultato di un meccanismo formale predisposto dalla legge, ossia il procedimento assembleare, la cui inderogabilità, infatti, deriva oltre che da esigenze di struttura della persona giuridica, dalla necessità, dal punto di vista sostanziale, di tutelare le minoranze: solo la volontà formatasi attraverso l'*iter*

---

<sup>23</sup> A. Lolli, *Gli effetti del bilancio e della sua approvazione sui rapporti giuridici sottostanti*, cit., 580 s.

<sup>24</sup> A. L. Bonafini, *I compensi degli amministratori di società per azioni*, cit., 107.

<sup>25</sup> P. Abbadessa, *Assemblea: procedimento*, in *Tratt. Soc. per azioni*, diretto da G.E. Colombo- G.B. Portale, vol. III, Torino, 1994, 55 e 112.

previsto dalla legge può valere come volontà dell'ente società ed essere imposta alla minoranza dissenziente ed agli assenti<sup>26</sup>.

Per i Giudici di legittimità il bilancio deve rispettare i criteri previsti dal legislatore del codice civile (ed in particolare quello di chiarezza) allo scopo di soddisfare le esigenze di informazione di tutti coloro che entrano in contatto con la società: la salvaguardia di queste esigenze non può quindi legittimare, per la Corte, né un'interpretazione né una prassi volte a perpetuare l'adozione di delibere implicite in questa materia.

A tal fine bisognerà vedere in che modo sul piano del diritto applicato verranno recepiti i principi espressi sul finire dell'estate 2008 dai Giudici di legittimità.

Un'ultima precisazione. L'*iter* argomentativo seguito e le affermazioni contenute nel presente scritto hanno preso in considerazione il modello rappresentato dalla *società per azioni*; tutto da verificare, invece, è se analoghi rilievi possano trovare applicazione anche con riferimento alla società a responsabilità limitata, tenuto conto in particolare che oggi, dopo la Novella del 2003, quest'ultima non si può più definire la "sorella minore della S. p. a", essendo stato accentuato il distacco della sua disciplina da quella della S. p. a<sup>27</sup>. Ciò soprattutto se si tiene conto di due elementi: innanzitutto, che la Riforma ha eliminato il rinvio all'art. 2389 contemplato dal previgente art. 2487, secondo comma, c.c., non dettando una disciplina sul punto<sup>28</sup>; e poi, più in generale, il diverso

---

<sup>26</sup> L. Grisenti, *Note sull'art. 2377, ultimo comma c.c., e "sulle deliberazioni implicite" nelle società di capitali*, cit., 607 s.

<sup>27</sup> Si è sottolineato in proposito che l'integrazione della normativa della s.r.l. mediante l'applicazione di quella della s.p.a. impone molta cautela, verificando, volta per volta, se sia possibile ricorrere all'analogia, in tal senso G. F. e M. Campobasso, *Diritto commerciale 2. Diritto delle società*, Torino, 2006, 55, nt.1.

<sup>28</sup> Rinviando alle considerazioni effettuate dalla dottrina che si è occupata del problema, si può ricordare che anche qualora manchino previsioni statutarie in tema di emolumenti, sarà necessario accertare in via preliminare se la caratterizzazione della s.r.l. sia di stampo capitalistico o personalistico. In particolare, se le scelte dei soci hanno accentuato il carattere capitalistico della società, si può ravvisare la presunzione di onerosità dell'incarico gestorio: se l'atto costitutivo non ha determinato l'ammontare del compenso, l'organo competente a liquidarlo è la collettività dei soci: A. L. Bonafini, *I compensi degli amministratori di società per azioni*, cit., 68 s.

ruolo che in essa svolge l'autonomia statutaria<sup>29</sup>.

Si è infatti evidenziato che se la S.p.a. si presenta come il tipo adatto per la c.d. impresa manageriale, con una distinzione inderogabile tra chi investe i capitali e chi li gestisce, la nuova S.r.l. è caratterizzata dal fatto che la regolamentazione dell'organizzazione è affidata alle determinazioni dei soci<sup>30</sup>.

---

<sup>29</sup> A. Zoppini, Presentazione all'edizione italiana dell'opera di H. Hansmann, *La proprietà dell'impresa*, Bologna, 2005, XIII, ha osservato che l'autonomia statutaria è massima (proprio) nella s.r.l. e diminuisce progressivamente nelle S. p. a. "chiuse", nelle società che fanno appello al mercato dei capitali e ancora di più nelle società quotate.

<sup>30</sup> Associazione Preite, *Il diritto delle società*, a cura di G. Olivieri, G. Presti, F. Vella, Bologna, Il Mulino, 2006, 15. In tal senso anche S. Pescatore, *Strutture societarie e autonomia contrattuale*, Saggi raccolti da A. R. Adiutori, Milano, 2009, 209.